



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CASSON, STRADIOTTO, Mariapia GARAVAGLIA
e GIARETTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2012

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di prevenzione del fenomeno della subsidenza
nelle province di Venezia, Padova e Rovigo

ONOREVOLI SENATORI. - Nel gennaio del 2012 il consiglio regionale del Veneto ha approvato, pressoché all'unanimità, una proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione (atto Camera n. 4947) in materia di subsidenza dei territori delle province di Venezia, Padova e Rovigo (primo firmatario Azzalin). L'importanza e l'urgenza della trattazione di questa tematica consiglia di presentare direttamente anche in questo ambito parlamentare la citata proposta di legge, di cui si condividono motivazioni e contenuti.

Infatti, gli accadimenti alluvionali della parte finale dell'anno 2011 hanno riportato al centro dell'attenzione il tema della sicurezza idrogeologica che, in Veneto, per caratteristiche geomorfologiche, necessita di particolare attenzione. Alcune aree del territorio veneto, in particolare parti significative della fascia costiera veneziana, il delta del fiume Po e un ampio settore del suo entroterra, sono interessati da fenomeni di subsidenza, i cui effetti hanno ricadute sull'assetto idraulico, geologico e di tutela del territorio e risulta, quindi, necessario mettere in atto ogni azione che possa limitare tali fenomeni irreversibili.

In nome del principio di precauzione va, infatti, anteposta la sicurezza e la tutela di un territorio fragile, in difficile equilibrio e già pesantemente sfruttato e compromesso, rispetto ad ogni possibile interesse economico derivante dall'estrazione degli idrocarburi dal sottosuolo, anche perché gli introiti sarebbero in ogni caso incommensurabilmente inferiori a quanto necessario per ulteriori eventuali interventi sulle opere di difesa a mare e per la messa in sicurezza del bacino idrografico del Po e dell'Adige. Senza con-

tere il rischio a cui verrebbero sottoposti non solo centri urbani, ma anche beni storico-artistici, monumentali ed ambientali disposti lungo il corso dei fiumi e lungo le coste e la laguna di Venezia.

A tal proposito, si evidenzia che, nonostante le esperienze precedenti abbiano dimostrato che la subsidenza antropica ha conseguenze devastanti sul nostro territorio, negli ultimi anni, per necessità energetiche, sono stati progettati e avviati interventi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi da parte di compagnie private.

Oltre ad interventi conoscitivi e regolatori da parte degli organi regionali veneti a partire dal 1995 fino al febbraio 2010, per quanto riguarda il quadro delle iniziative normative nazionali in materia, si evidenziano: il decreto del Ministro dell'ambiente 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1999, recante «Progetto di sviluppo Alto Adriatico», che vietava «l'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po». Con tale decreto si dava applicazione all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, (che prevedeva che «Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e

progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizione di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza»); l'ordine del giorno accolto dal Governo il 18 dicembre 1998 su «Estrazione di idrocarburi nella laguna di Venezia» (che impegna il Governo «a garantire la prevalenza della sicurezza e dell'assoluta assenza di rischi, anche a lunga scadenza, e dei valori culturali, paesaggistici, ambientali ed economici contenuti nell'ambito insediativo e nell'ecosistema veneziano rispetto ai citati progetti di sfruttamento minerario»); la proposta di legge di iniziativa del consiglio regionale Veneto, di cui all'atto Camera n. 5922 del 19 aprile 1999, concernente la «Protezione del territorio lagunare e costiero della regione Veneto dal fenomeno della subsidenza»; da ultimo, il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia ambientale, che ha introdotto una specifica disposizione che, per ciò che qui rileva, sancisce il divieto di svolgere attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nelle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree.

Il 2 agosto 2011, inoltre, è stata approvata dal consiglio regionale pugliese la proposta di legge alle Camere (atto Camera n. 4597) che vieta la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi nelle acque del mare Adriatico prospiciente le seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia (Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 126, dell'11 agosto 2011).

Se pertanto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione, hanno allontanato dalla costa il pericolo della subsidenza indotto dalle estrazioni a mare, a maggior ragione le estrazioni a terra contrasterebbero con le valutazioni tecniche che costituiscono il presupposto della normativa citata, e quindi non possono ritenersi ammissibili nell'entroterra delle suddette zone di mare nelle quali è posto il divieto in questione.

In considerazione di quanto esposto, raccogliendo anche le preoccupazioni delle comunità locali in ordine alla necessità di tutelare il territorio della pianura così come quello lagunare e costiero dal rischio di subsidenza e quindi anche dai conseguenti pericoli di eventi alluvionali, di erosione dei litorali, dell'aumento di forze distruttive delle onde, della risalita del cuneo salino, favoriti dalle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi, si vuole intervenire vietando siffatte rischiose attività estrattive.

Pertanto, si ritiene quanto mai opportuno intervenire con un disegno di legge statale in materia, sostanzialmente a sostegno ulteriore delle proposte regionali citate (sia veneta che pugliese), anche perché è pacifica a questo proposito la carenza di potere legislativo regionale.

In tale ottica, al fine di prevenire il fenomeno della subsidenza, con il presente disegno di legge, composto di un unico articolo, si prevede l'introduzione di un comma 17-bis all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia di tutela ambientale», diretto ad estendere il divieto di svolgere attività di ricerca, di prospezione, nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, vigente nelle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree, anche al relativo entroterra nei territori delle province di Padova, Rovigo e Venezia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

«17-*bis*. Al fine di prevenire il fenomeno della subsidenza, le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, sono altresì vietate nel territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia».

2. La disposizione di cui al comma 17-*bis* dell'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.